

Deliberazione della Giunta Regionale 9 marzo 2026, n. 46-2340

Legge regionale n. 26 del 26.10.2021. Legge regionale n. 9 dell'8 luglio 2025, art. 78, commi 1 e 3. Autorizzazione alla concessione gratuita degli spazi presso il complesso amministrativo-istituzionale della Regione Piemonte in Torino, piazza Piemonte n. 1, nel fabbricato denominato "Farfalla", a favore dell'Azienda sanitaria Zero. Indirizzi per la stipula della concessione gratuita degli spazi e per il rimborso dell'uso delle postazioni di lavoro. Entrata annua di euro 280.500,00 (capitolo 34655, annualità 2026, 2027 e 2028).



Seduta N° 147

Adunanza 09 MARZO 2026

Il giorno 09 del mese di marzo duemilaventisei alle ore 12:35 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Paolo BONGIOANNI - Matteo MARNATI - Maurizio Raffaello MARRONE - Federico RIBOLDI - Andrea TRONZANO

DGR 46-2340/2026/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 26 del 26.10.2021. Legge regionale n. 9 dell'8 luglio 2025, art. 78, commi 1 e 3. Autorizzazione alla concessione gratuita degli spazi presso il complesso amministrativo-istituzionale della Regione Piemonte in Torino, piazza Piemonte n. 1, nel fabbricato denominato "Farfalla", a favore dell'Azienda sanitaria Zero. Indirizzi per la stipula della concessione gratuita degli spazi e per il rimborso dell'uso delle postazioni di lavoro. Entrata annua di euro 280.500,00 (capitolo 34655, annualità 2026, 2027 e 2028).

A relazione di: Vignale

Premesso che:

- l'art. 1 della legge regionale n. 26 del 26.10.2021, recante *"Azienda Zero. Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007 n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale)"*, al fine di promuovere, nell'ambito del Servizio sanitario regionale, forme di integrazione funzionale dei servizi sanitari e operativi di supporto a valenza regionale, ottimizzando i livelli di efficacia sanitaria ed efficienza organizzativa, ha previsto l'istituzione dell'Azienda sanitaria Zero della Regione Piemonte (di seguito anche Azienda Zero o Azienda), quale ente del Servizio sanitario regionale, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica;

- attraverso l'Azienda Zero la Regione garantisce, su tutto il territorio regionale - ferme restando, in capo alla Regione medesima, le funzioni di indirizzo e programmazione – lo svolgimento e il coordinamento intraregionale delle attività descritte al comma 3 del predetto art. 23 della legge regionale n. 18/2007 (come sostituito dal citato art. 1, legge regionale n. 26/2001);
- il Consiglio regionale, con propria deliberazione, può individuare ulteriori servizi amministrativi di supporto o funzioni sanitarie, che non implicano assistenza diretta alla persona, da attribuire all'Azienda, qualora necessario per incrementare ulteriormente il livello di efficacia e di efficienza del Servizio sanitario regionale (comma 4 dell'art. 23 della legge regionale n. 18/2007, come sostituito dal citato art. 1 della legge regionale n. 26/2001);
- con decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 febbraio 2022 n. 9 è stata costituita, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 26 ottobre 2021, n. 26, l'Azienda Sanitaria Zero quale ente del servizio sanitario regionale;
- la Direzione regionale alla Sanità, nell'ambito delle funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo dell'Azienda Sanitaria Zero, nonché in conformità alla vigente normativa, provvede a:
 - 1) approvarne annualmente il piano di attività e a verificarne con cadenza almeno semestrale l'attuazione;
 - 2) definire indirizzi e vincoli per la programmazione e la gestione finanziaria;
 - 3) definire indirizzi, direttive e modalità dello svolgimento delle attività di controllo e di monitoraggio.

Premesso inoltre che:

- il comma 7 dell'art. 23 della legge regionale n. 18/2007, come sostituito dal citato art. 1 della legge regionale n. 26/2001, prevede che l'Azienda per lo svolgimento delle proprie attività utilizza: a) finanziamenti assegnati dalla Regione, a carico del fondo sanitario regionale; b) corrispettivi per eventuali servizi e prestazioni resi agli altri enti del Servizio sanitario regionale; c) altre forme di finanziamento compatibili con le attività istituzionali, previa autorizzazione della Giunta regionale;
- il citato D.P.G.R. n. 9/2022, nel disporre che la sede legale dell'Azienda è temporaneamente stabilita in Torino, via S. Secondo n. 29/bis, ne prevede la collocazione in immobili nella disponibilità della Regione o di enti strumentali o di enti del servizio sanitario regionale.

Preso atto che con nota prot. n. 15119 del 1.07.2025, assunta al protocollo della Direzione "Risorse Finanziarie e Patrimonio" al n. 40874 in pari data, l'Azienda, nel rappresentare alla Regione l'esigenza di un decongestionamento della sede di via San Secondo in Torino e la necessità di implementare la cooperazione fra l'Azienda stessa e la direzione regionale alla Sanità, ha richiesto alla Regione la messa a disposizione, in più fasi, di postazioni di lavoro, in un numero complessivo di 105-100 unità, di carattere operativo-dirigenziale nel fabbricato denominato "Farfalla" del complesso amministrativo-istituzionale della Regione Piemonte, al fine di massimizzare l'operatività dell'organismo di cui trattasi.

Dato atto che dall'istruttoria condotta dai competenti uffici delle Direzioni regionali alla Sanità e Risorse Finanziarie e Patrimonio è emerso quanto segue:

- l'art. 56, comma 2, lett. c) dello Statuto della Regione Piemonte demanda alla Giunta regionale l'amministrazione del patrimonio e del demanio della Regione, nei modi e nei limiti stabiliti dalla

legge;

- i commi 1 e 3 dell'art. 78 della legge regionale n. 9 dell'8 luglio 2025 prevedono, rispettivamente, la possibilità di concessione in comodato d'uso a enti pubblici o a enti, aziende o società regionali di cui all'art. 60 dello Statuto regionale, per finalità istituzionali o di pubblico interesse, di immobili regionali e che la Giunta regionale possa disporre, in alternativa al canone ricognitorio di cui al comma 2 del medesimo articolo, che le spese di gestione ordinaria o straordinaria siano poste, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, a carico del soggetto beneficiario, in base alla natura dell'utilizzo e alla rilevanza dell'interesse pubblico perseguito;
- l'art. 25, lettera b bis), del regolamento regionale n. 7/2015 e ss.mm.ii. prevede che gli immobili di proprietà regionale possano, previo provvedimento autorizzativo della Giunta regionale, essere oggetto di "attribuzione", fra l'altro, in uso gratuito ad aziende e società controllate dalla Regione per l'adempimento dei rispettivi compiti istituzionali o per il perseguimento di finalità di interesse pubblico strettamente correlate ai loro compiti istituzionali, su richiesta dei medesimi, per una durata di norma non superiore ad anni cinque;
- il Grattacielo di Piazza Piemonte n. 1 è di proprietà della Regione Piemonte, acquisito con atto del Notaio Marco SORMANI del 06/02/2026, di cui sono in corso le formalità di registrazione e trascrizione;
- con comunicazione a firma congiunta in data 21.01.2026 del Dirigente del Settore Organizzazione Risorse Umane della Direzione della Giunta regionale e dell'Assessore regionale al Personale e al Patrimonio, agli atti del Settore regionale Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato, cassa economale e sicurezza ambienti di lavoro, sulla base del Piano triennale delle assunzioni e cessazioni contenuto nel PIAO 2026-2028 di cui alla D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026, risulta che nel fabbricato "Farfalla" della sede istituzionale della Regione sono attualmente libere e disponibili trentatré (33) postazioni di lavoro;
- la Direzione regionale alla Sanità, con nota prot. n. 22630 del 29.09.2025, in relazione alla richiesta come sopra formulata dall'Azienda, si è espressa ritenendo efficace il trasferimento di parte degli uffici amministrativi e direzionali della stessa presso il complesso amministrativo-istituzionale della Regione, in considerazione delle funzioni che l'Azienda medesima svolge istituzionalmente nell'ambito del Servizio sanitario regionale a supporto della Giunta. La collocazione in un'unica sede dei rispettivi uffici, nel limite dello spazio disponibile, consentirebbe infatti di perseguire con una maggiore sinergia lo scopo comune dell'ottimizzazione dei livelli di efficacia ed efficienza organizzativa, pur in spazi distinti al fine di non pregiudicare l'autonomo esercizio delle funzioni rispettivamente attribuite. In tale ottica la Direzione regionale alla Sanità ritiene allo scopo adeguati gli spazi collocati nell'edificio "Farfalla", mentre reputa non idonei gli spazi eventualmente resi disponibili all'interno dell'edificio principale ("Torre");
- con la nota sopra richiamata la Direzione regionale alla Sanità ha altresì precisato che, al fine dell'attribuzione in uso gratuito (fatte salve le spese di funzionamento, forfettariamente quantificate dal competente ufficio regionale, come documentazione agli atti del Settore Patrimonio immobiliare, nell'importo annuo di euro 8.500,00 per ogni postazione di lavoro) delle suddette postazioni, in regime di concessione di spazi, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. c) del regolamento regionale n. 7/2015 e ss.mm.ii., l'Azienda non ha finalità lucrative, in quanto "ente non commerciale" ma ente del servizio sanitario della Regione Piemonte;
- con successiva comunicazione in data 30.09.2025 Prot. n. 56423 del 30/09/2025, agli atti del

suddetto Settore Patrimonio immobiliare, la Direzione regionale alla Sanità ha comunicato, ai fini dell'attribuzione in uso ad Azienda Zero delle suddette postazioni di lavoro, che si proceda prevedendo unicamente un rimborso spese da parte dell'Azienda medesima a favore della Regione e non con una locazione.

Considerato che:

- a seguito dell'istruttoria regionale sopraillustrata risulta che l'Azienda riveste le caratteristiche previste dal comma 1, lett. c) dell'art. 25 del richiamato regolamento regionale per l'attribuzione in uso gratuito degli spazi e dell'uso delle postazioni di lavoro, (con previsione di rimborso dei costi gestionali e dei servizi messi a disposizione dalla Regione nel suddetto importo forfettario annuo di euro 8.500,00 per ciascuna postazione, in regime di concessione di spazi con relative dotazioni, nel fabbricato "Farfalla" del complesso amministrativo-istituzionale della Regione Piemonte, nel limite delle trentatré postazioni disponibili, come risulta dalla suddetta comunicazione del Settore Organizzazione Risorse Umane della Direzione della Giunta regionale e dell'Assessore regionale al Personale e al Patrimonio;
- l'attribuzione all'Azienda sanitaria Zero del Piemonte degli spazi in uso gratuito e delle suddette postazioni di lavoro, in regime di concessione di spazi con relative dotazioni, nel fabbricato "Farfalla" del complesso amministrativo-istituzionale della Regione Piemonte, nel limite delle trentatré postazioni disponibili, può pertanto, in coerenza con quanto disposto dall'art. 56, comma 2, lett. c) dello Statuto della Regione Piemonte, dall'art. 4 e dall'art. 25, commi 1, lett. c) e 4, lett. b) del regolamento regionale n. 7/2015 e ss.mm.ii., essere autorizzata, stante la natura dell'Azienda medesima e le funzioni che essa svolge istituzionalmente nell'ambito del Servizio sanitario regionale a supporto della Giunta, nel rispetto dei seguenti indirizzi:
 - a. la messa a disposizione delle postazioni di lavoro, nella forma della concessione gratuita di spazi (trattandosi di bene ascritto al patrimonio indisponibile della Regione) con relativi arredi, nel limite delle trentatré postazioni disponibili, verrà formalizzata tra la Regione Piemonte e l'Azienda Sanitaria Zero del Piemonte per l'esercizio delle funzioni a quest'ultima attribuite, nell'osservanza di ogni prescrizione di legge e/o dei regolamenti delle competenti Autorità, con apposita Convenzione per un periodo di anni tre, eventualmente prorogabile nei limiti della durata massima stabilita, per gli utilizzi a titolo gratuito, dall'art. 25 del regolamento regionale n. 7/2015 e ss.mm.ii., con l'obbligo di riconsegna alla Regione al termine del periodo indicato. E' consentito il recesso anticipato dell'Azienda dalla Convenzione con un preavviso di mesi sei rispetto alla data in cui il recesso sarà operativo, da comunicarsi a mezzo P.E.C. all'indirizzo dichiarato dalla Regione. La Regione potrà recedere anch'essa anticipatamente, con l'obbligo dell'Azienda di restituzione delle postazioni assegnate, con relative dotazioni, per il sopravvenire di proprie esigenze di carattere organizzativo o comunque per giustificati motivi da comunicarsi all'Azienda a mezzo P.E.C. all'indirizzo da quest'ultima dichiarato, con un preavviso di mesi sei rispetto alla data in cui il recesso sarà operativo, senza che l'Azienda possa pretendere alcun indennizzo o rimborso. La Convenzione s'intenderà inoltre risolta di diritto per grave inadempimento da parte dell'Azienda degli obblighi assunti o per grave abuso nell'uso delle postazioni, con efficacia dal trentesimo giorno successivo alla data di comunicazione della relativa contestazione e dichiarazione di revoca;
 - b) sono interamente a carico dell'Azienda pro quota nell'importo annuo quantificato in euro 8.500,00 per ogni postazione di lavoro, le spese di gestione e i costi dei servizi connessi alla messa a disposizione delle suddette postazioni di lavoro, quali, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi alla fornitura e ai consumi dell'acqua potabile, dell'energia elettrica, del riscaldamento, del condizionamento, del raffrescamento, allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, alla pulizia, alla vigilanza, al portierato, alle manutenzioni ordinarie, oltre a quelli di ammortamento degli arredi, del

materiale informatico e relativi alle spese assicurative. I suddetti costi dovranno essere rimborsati dall'Azienda alla Regione sino alla concorrenza dell'importo annuo forfettario sopra indicato per ogni postazione di lavoro assegnata, da corrispondersi in rate trimestrali anticipate, senza necessità di richiesta da parte della Regione. Qualora, in considerazione dell'utilizzo istituzionale indiretto, venisse applicata alla Regione, per i locali utilizzati dall'Azienda, l'imposta municipale propria, l'Azienda medesima dovrà altresì rimborsare alla Regione l'importo dell'imposta così applicata;

c) l'Azienda non potrà eseguire alcun intervento di manutenzione avente ad oggetto gli spazi o le dotazioni di proprietà regionale, senza la preventiva autorizzazione scritta della Regione;

d) in considerazione della recente costruzione della sede istituzionale della Regione, non si prevedono, allo stato, manutenzioni straordinarie da effettuare e pertanto non è prevista a carico dell'Azienda una quota di rimborso di costi per tali manutenzioni.

Ritenuto, alla luce delle risultanze istruttorie sopra esposte, di:

- autorizzare la messa a disposizione dell'Azienda Sanitaria Zero, nella forma della concessione gratuita di spazi con l'utilizzo dei relativi arredi, di trentatré postazioni di lavoro di carattere operativo-dirigenziale nel fabbricato denominato "Farfalla" del complesso amministrativo-istituzionale della Regione Piemonte, nel rispetto dei suddetti indirizzi, per un periodo di tre anni decorrente dalla sottoscrizione della Convenzione costituente il disciplinare di utilizzo, da formalizzarsi tra la Regione Piemonte e l'Azienda medesima, eventualmente prorogabile, nei limiti della durata massima stabilita, per gli utilizzi a titolo gratuito, dall'art. 25 del regolamento regionale n. 7/2015 e ss.mm.ii., fatta salva la facoltà di recesso anticipato delle parti, ponendo a carico dell'Azienda medesima un rimborso annuale a favore della Regione di euro 8.500,00 per ogni postazione, necessari per le spese di gestione e i costi dei servizi connessi alla messa a disposizione di ogni postazione di lavoro ;
- è posto a carico del datore di lavoro di Azienda Zero l'obbligo delle verifiche, ai fini assicurativi e infortunistici, per quanto attiene alla presenza nell'edificio che ospita le postazioni di lavoro sia del personale dell'Azienda che dei terzi cui sarà consentito l'accesso, nel rispetto delle Linee Guida della Regione Piemonte;
- è posto, inoltre, a carico di Azienda Zero l'obbligo di garantire per l'intera durata della convenzione, relativamente ai locali in uso esclusivo oggetto della convenzione e per le attività ivi espletate, idonea copertura assicurativa della responsabilità civile e del rischio locativo di cui agli articoli 1588, 1589 e 1611 del codice civile;
- di demandare alla Direzione regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio la stipula e sottoscrizione di apposita Convenzione costituente il disciplinare di utilizzo, nel rispetto degli indirizzi di cui alla presente deliberazione.

Attestato che la presente deliberazione comporta, con riferimento alle trentatré postazioni di lavoro rese disponibili a favore dell'Azienda, un introito determinato nell'importo annuo di euro 280.500,00 per i suddetti rimborsi a carico dell'Azienda medesima e a favore della Regione, somma che sarà introitata sul capitolo 34655 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 (annualità 2026, 2027 e 2028).

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti diretti né effetti prospettici sulla

gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto la messa a disposizione dell'Azienda delle suddette postazioni di lavoro non configura nuovi rapporti di utenza e non comporta variazioni di costi rispetto a quelli già a carico della Regione per la gestione ordinaria dell'intero complesso del Palazzo degli uffici della Regione Piemonte ed anzi consentirà alla Regione Piemonte il recupero, mediante rimborso da parte dell'Azienda Sanitaria Zero, di una quota dei costi gestionali e dei servizi.

Visti:

l'art. 78, commi 1 e 3, della legge regionale n. 9 dell'8.07.2025;

l'art. 56, comma 2, lett. c) dello Statuto della Regione Piemonte;

l'art. 25 del regolamento regionale n. 7/2015 e ss.mm.ii.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale, a voti unanimi,

delibera

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 25, lettera b bis), del regolamento regionale n. 7/2015, la concessione gratuita degli spazi per trentatré (33) postazioni di lavoro di carattere operativo-dirigenziale presso il complesso amministrativo-istituzionale della Regione Piemonte in Torino, piazza Piemonte n. 1, nel fabbricato denominato "Farfalla", a favore dell'Azienda sanitaria Zero;
- di approvare gli indirizzi per la stipula della Convenzione per un periodo di tre anni decorrente dalla sottoscrizione della Convenzione costituente il disciplinare di utilizzo da formalizzarsi tra la Regione Piemonte e l'Azienda medesima, eventualmente prorogabile nei limiti della durata massima stabilita, per gli utilizzi a titolo gratuito degli spazi, dall'art. 25 del regolamento regionale n. 7/2015 e ss.mm.ii., fatta salva la facoltà di recesso anticipato delle parti, ponendo a carico dell'Azienda medesima un rimborso annuale a favore della Regione di euro 8.500,00 a postazione, necessari per le spese di gestione e i costi dei servizi connessi alla messa a disposizione di ogni postazione di lavoro, nel rispetto degli indirizzi esposti in premessa;
- di porre a carico del datore di lavoro di Azienda Zero l'obbligo delle verifiche, ai fini assicurativi e infortunistici, per quanto attiene alla presenza nell'edificio che ospita le postazioni di lavoro sia del personale dell'Azienda che dei terzi cui sarà consentito l'accesso, nel rispetto delle Linee Guida della Regione Piemonte;
- di porre, inoltre, a carico di Azienda Zero l'obbligo di garantire per l'intera durata della convenzione, relativamente ai locali in uso esclusivo oggetto della convenzione e per le attività ivi espletate, idonea copertura assicurativa della responsabilità civile e del rischio locativo di cui agli articoli 1588, 1589 e 1611 del codice civile;
- di demandare alla Direzione regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio la stipula e sottoscrizione di apposita Convenzione costituente il disciplinare di utilizzo, nel rispetto degli indirizzi di cui alla presente deliberazione;

- che la presente deliberazione comporta, con riferimento alle trentatré (33) postazioni di lavoro rese disponibili a favore dell'Azienda, un introito determinato nell'importo annuo di euro 280.500,00 per i suddetti rimborsi a carico dell'Azienda medesima e a favore della Regione, somma che sarà introitata sul capitolo 34655 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 (annualità 2026, 2027 e 2028);
- che la presente deliberazione non comporta ulteriori effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013.